



FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

COMMISSIONE GIUSTIZIA E DISCIPLINA

Procedimento nr. 4/2010 R.G. Commissione Giustizia e Disciplina

La Commissione Giustizia e Disciplina ha emesso la seguente

*DELIBERAZIONE*

nel procedimento disciplinare contro

CIFALA' CARLO

TORREGIANI GUSTAVO

- *il primo in relazione alla violazione dell'art. 1 R.G. "per aver durante l'incontro con Torregiani Gustavo, valido per gli ottavi di finale del Criterium di Saint Vincent 2010, tenuto un comportamento sleale nei confronti dell'avversario, tale da indurre lo stesso ad abbandonare l'incontro, condotta proseguita all'esterno del Palais e trasmodata in ingiurie personali contro il medesimo Torregiani";*
- *il secondo per aver abbandonato l'incontro in seguito al comportamento del primo;*

Fatti commessi in Saint Vincent il 28/11/2010.

*Premesso*

- *secondo quanto risulta pacificamente in atti (referto di gara e referti arbitrali), il Cifalà, in occasione dell'incontro sopra citato, ha posto in essere una condotta chiaramente sleale nei confronti dell'avversario;*

- *ed infatti, all'inizio della seconda partita il Cifalà si avvicinava al Torregiani e gli diceva a bassa voce di avvisare i suoi amici di smetterla di "rompere i coglioni" riferendosi ad alcuni spettatori che avevano applaudito l'atleta Torregiani dopo un buon tiro;*
- *l'incapacità del Cifalà di sopportare il peso del tifo avversario si è tramutata in una sorta di intimidazione nei confronti dell'avversario che per manifestare il dissenso rispetto al livello di fair-play in cui il Cifalà faceva precipitare l'incontro, ha preferito dare partita vinta, ritirandosi;*
- *particolarmente riprovevole è altresì il fatto che, nelle immediate vicinanze del Palais, il Cifalà abbia portato ad ulteriori conseguenze il suo illecito, offendendo pubblicamente l'onore ed il decoro dell'avversario, apostrofandolo con epiteti ingiuriosi;*
- *la condotta appare di particolare gravità, in considerazione del livello apicale della manifestazione, che tradizionalmente richiama numeroso pubblico e si arricchisce della presenza di numerosi media, televisivi e della carta stampata;*
- *non solo quindi, il Cifalà con il proprio comportamento ha leso i principi fondamentali di cui all'art. 1 R.G. ma ha anche concretamente ed ingiustamente esposto la Federazione a critiche scaturenti dal suo operato;*
- *rilevante sotto il profilo disciplinare è altresì il comportamento del Torregiani che, sia pur in seguito alla condotta antiregolamentare dell'avversario, ha abbandonato l'incontro;*
- *è chiaro che non è consentito a nessun atleta "concedere l'incontro all'avversario" (v.dsi in tal senso mail in atti dello stesso Torregiani), giacché è doveroso, per ognuno, rammostrare le irregolarità subite al Giudice arbitro il quale è, nell'eventualità, l'unico soggetto legittimato a decretare la fine anticipata di una gara;*

*Per questi motivi*

*la Commissione di Giustizia e Disciplina,*

*applica*

*al tesserato Cifalà*

- *la sanzione pecuniaria di € 1.000,00 (mille);*

*al tesserato Torregiani , concedendo allo stesso le circostanze attenuanti di cui all'art. 29 co. 2 R.G. in ragione della stretta dipendenza e consequenzialità del fatto ascritto all'irregolare comportamento dell'avversario,*

- *la sanzione pecuniaria di € 500,00 (cinquecento).*

Ordina, ai sensi dell'art. 18 RDG il pagamento della sanzione pecuniaria entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente decisione, pena la sospensione del tesserato inadempiente da ogni attività federale per giorni 60, ricordando che il definitivo mancato pagamento della sanzione pecuniaria comporta la sospensione da ogni attività federale da un periodo minimo di 1 anno fino alla radiazione.

In ogni caso trascorsi giorni 30 dalla comunicazione della presente decisione, in caso di inadempimento la sanzione a carico di Cifalà sarà convertita in giorni 200 di sospensione da ogni attività federale e la sanzione a carico di Torregiani in giorni 100 di sospensione da ogni attività federale.

Manda alla segreteria federale perché notifichi il presente provvedimento alle parti.

Bologna, 15 gennaio 2011

Il Presidente della Commissione Giustizia e Disciplina

Avv. Fausto Bruzzese

I consiglieri

Avv. Roberto Filocamo

Dr.ssa Arianna Daunisi